



REGIONE MARCHE

Fondo di partecipazione “CREDITO FUTURO MARCHE”

FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE INVESTIMENTI E LIQUIDITA’ PER LE IMPRESE 2026

Criteri applicativi e funzionamento del Fondo

Sommario

1.	Finalità	2
2.	Dotazione	2
3.	Soggetti Beneficiari.....	2
4.	Descrizione dello strumento finanziario – Fondo riassicurazione	3
4.1.1	Riassicurazione	3
4.1.2	Contributo in abbattimento dei costi della garanzia.....	4
4.1.3	Contributo in conto interessi	4
4.1.4	Contributo a fondo perduto in conto investimenti.....	5
5.	Durata, tipologia e intensità di agevolazione.....	5
6.	Intermediari finanziari abilitati a presentare domanda al Fondo regionale in riassicurazione	6
7.	Caratteristiche del progetto di investimento e spese ammissibili.....	6
8.	Regime di aiuto	8
9.	Tipologia della procedura e istruttoria delle domande	9
10.	Modalità di erogazione delle agevolazioni.....	10
11.	Soggetto Gestore	10
12.	Sportello informativo	10

Titolo della misura

Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e liquidità 2026 (FNC-INV-LIQ26).

1. Finalità

La linea di intervento, denominata **FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE ‘INVESTIMENTI E LIQUIDITA’ 2026’ PER LE IMPRESE** (FNC-INV-LIQ26 o Fondo), persegue, con l’efficace supporto del sistema dei Confidi, obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo. La misura in oggetto supporta le imprese marchigiane, favorendo l’accesso al credito per la realizzazione di programmi di investimento che possono prevedere anche una quota di liquidità, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.

Il potenziamento di strumenti di finanzia agevolata finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso al credito, al finanziamento delle imprese e alla mitigazione del rischio, sono funzionali al sostegno degli investimenti produttivi, ma anche dell’innovazione e della ricerca e sviluppo. In altri termini, con il suddetto strumento finanziario si vuole contribuire a un cambiamento nel modo in cui le imprese marchigiane si avvicinano ai processi di innovazione, rendendoli più strutturati e sistematici e meno dipendenti da condizioni congiunturali. La finalità ultima dell’intervento consiste dunque nel sostenere in maniera stabile il posizionamento competitivo dell’economia marchigiana sui mercati nazionali e internazionali, fornendo il necessario supporto finanziario allo sviluppo, al consolidamento delle start-up e alla realizzazione di investimenti produttivi. L’azione contribuisce inoltre ad attivare misure anticicliche nelle aree caratterizzate da maggiori criticità economiche, accompagnando i processi di innovazione, rafforzando e modernizzando il tessuto produttivo regionale in una prospettiva di crescita sostenibile e di lungo periodo.

2. Dotazione

Lo stanziamento della misura, al netto delle commissioni di gestione, è pari a euro **6.142.311,99**, il quale potrà essere incrementato fino a un massimo di euro 11.412.250,11 (comprensivo dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore).

3. Soggetti Beneficiari

Possono ottenere le agevolazioni del Fondo, in qualità di destinatari finali e potenziali beneficiari, le imprese in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

1. Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, compresi i lavoratori autonomi con partita IVA;
2. Risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio delle Marche, dove è finalizzata l’operazione. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda tramite i Confidi, si impegnano ad attivarla entro il termine di realizzazione del progetto di cui all’art. 6 del presente Regolamento;
3. Operare, in relazione al progetto oggetto di contributo, con codice Ateco (primario o secondario) nei settori ammissibili ai sensi del Regolamento UE della Commissione Europea n.

2831/2023 (e ss. mm. ii.), del Regolamento UE n. 651/2014 e ai sensi dei Regolamenti UE della Commissione Europea n. 1060 e 1058 del 2021; sono pertanto esclusi:

- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in alcuni casi specifici in relazione al Regime di Aiuto adottato, nel settore della trasformazione e commercializzazione degli stessi;
- produzione primaria dei prodotti agricoli e, in alcuni casi specifici in relazione al Regime di Aiuto adottato, nel settore della trasformazione e commercializzazione degli stessi;
- Non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.

4. Descrizione dello strumento finanziario – Fondo riassicurazione

L'agevolazione opera attraverso il rilascio di Riassicurazioni attraverso uno specifico Fondo di riassicurazione, denominato "Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026", delle esposizioni garantite dai Confidi convenzionati (di seguito i Confidi) a favore delle micro e PMI con sede operativa nelle Marche, a cui sono associati:

- un contributo in conto interessi;
- un contributo in abbattimento dei costi della garanzia;
- un contributo a fondo perduto sull'investimento.

4.1.1 Riassicurazione

La riassicurazione del Fondo opera sulle garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti accordati alle MPMI con sede operativa nelle Marche, diretti a finanziare l'avvio d'impresa, lo sviluppo e il rafforzamento dell'attività generale dell'impresa, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi, la realizzazione di nuovi investimenti o una delle finalità di cui alla nota della Commissione Europea 2014 (ESEGIF14_0041-1) e al regolamento (UE) 1060/2021.

La garanzia massima rilasciabile dal Confidi è pari all' 80% dell'importo del finanziamento per singola operazione.

La riassicurazione del Fondo è pari al 80% della garanzia rilasciata dal Confidi.

La durata della riassicurazione è corrispondente a quella della garanzia del confidi di 1° grado, fermo restando i limiti di durata massima previsti dalle operazioni finanziarie.

Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento del premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai Confidi alle imprese beneficiarie.

La percentuale massima (cap) a favore dei Confidi di 1° grado è il 5% della garanzia nominale ricevuta dal Fondo di riassicurazione fino a concorrenza della dotazione stessa del Fondo.

A titolo indicativo, per una operazione con valore di riassicurazione "Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026" pari a 100, il Confidi di primo grado che presenta l'operazione, maturerebbe una copertura in caso di escussione pari a 5; la copertura si va a

sommare a tutte le operazioni che il Confidi di primo grado presenterà al Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026.

Il valore stimato:

- del rapporto di gearing (Importo nominale di garanzia del Fondo di riassicurazione / Impegno Fondo pubblico di riassicurazione) è pari a 20.
- del moltiplicatore (Importo nominale dei finanziamenti bancari sottostanti/Impegno Fondo pubblico di riassicurazione) è pari a minimo 31,25.

La riassicurazione non viene erogata direttamente al destinatario finale, ma viene accantonata dal Soggetto Gestore, per onorare la copertura spettante al Confidi di 1° grado in caso di escussione della propria garanzia.

La riassicurazione del “Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026” partecipa *pari passu e pro quota* ad eventuali recuperi che dovessero manifestarsi successivamente all’escussione della riassicurazione, risultando in capo al Confidi di 1° grado la liquidazione di tali somme al Soggetto Gestore.

4.1.2 Contributo in abbattimento dei costi della garanzia

I finanziamenti bancari sottostanti la riassicurazione al Fondo sono combinati con un contributo finalizzato all’abbattimento dei costi della garanzia.

Il contributo prevede un rimborso degli oneri applicati dal Confidi di I grado per un importo massimo complessivo di €4.000,00, con i seguenti requisiti:

Rimborso massimo pari allo 0,60% annuo dell’importo nominale della garanzia del Confidi di I grado; Sono esclusi dal rimborso gli altri oneri applicati dal Confidi di I grado recuperabili dalle imprese, come ad esempio le quote sociali e/o eventuali cauzioni;

Sono esclusi il costo della marca da bollo che l’impresa sostiene in fase di domanda di accesso al contributo ed il costo della riassicurazione da parte del Fondo di Garanzia per le MPMI L. 662/96.

Il Confidi di I grado deve prevedere delle condizioni economiche pari o migliori rispetto a quelle applicate per operazioni analoghe in termini di riassicurazione pubblica, tenuto conto anche delle condizioni della copertura pubblica in termini di percentuale di riassicurazione e di percentuale di accantonamento; di tali condizioni si dovrà dare debita pubblicità sul portale di Credito Futuro Marche, ai fini della trasparenza.

L’importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale viene erogato dal RTI Credito Futuro Marche al Confidi convenzionato, il quale provvederà alla liquidazione del contributo all’impresa destinataria finale in un’unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.

4.1.3 Contributo in conto interessi

I finanziamenti bancari sottostanti la riassicurazione al Fondo sono combinati con un contributo in conto interessi.

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento è interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di copertura del costo degli interessi, il cui importo riconosciuto è pari ad un valore non superiore al 100% del valore degli interessi attualizzati risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso massimo del 2,5% per un importo massimo pari a € 7.000,00.

In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso.

Il calcolo della sovvenzione viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

L'erogazione del contributo sarà effettuata dal Soggetto Gestore al Confidi, il quale liquiderà il contributo all'impresa in un'unica soluzione a progetto realizzato e nel rispetto dei limiti sopra indicati.

4.1.4 Contributo a fondo perduto in conto investimenti

Verrà corrisposto altresì un contributo a fondo perduto pari al 10% dell'importo del progetto con un importo di contributo massimo pari a €10.000,00.

La quota rimanente del progetto, al netto di eventuali ulteriori aiuti a valere su misure estranee alla presente agevolazione, dovrà essere finanziata con il prestito bancario sottostante alla riassicurazione di cui all'art. 2.1.1, a condizione che l'importo nominale di tale prestito sia superiore al contributo a fondo perduto del presente articolo.

In sede di domanda da parte dell'impresa richiedente, dovrà essere indicato l'importo del progetto di investimento che si intende realizzare, distinto tra quota investimenti e quota prevista di circolante.

Il contributo a fondo perduto in conto investimenti è erogato direttamente dal Soggetto Gestore all'impresa (eventualmente anche tramite il Confidi di primo grado) in un'unica soluzione al termine dell'investimento stesso, previo esito positivo di accoglimento da parte del Soggetto Gestore e previa verifica della realizzazione del progetto.

5. Durata, tipologia e intensità di agevolazione

I progetti di investimento afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte del Soggetto Gestore all'impresa della concessione dell'agevolazione e non devono essere materialmente completati o realizzati completamente alla data di presentazione della domanda del Confidi convenzionato.

L'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa.

Contributo fondo perduto	Contributo conto interessi	Contributo conto costo garanzia	Strumento finanziario in riassicurazione
10% dell'importo del progetto per un importo di contributo max pari a € 10.000,00	di valore non superiore al 100% del valore degli interessi attualizzati risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso massimo del 2,5%, per un importo max di € 7.000,00	0,60% annuo dell'importo nominale della garanzia del Confidi di I grado, per un importo max di € 4.000,00 ¹	La riassicurazione del Fondo è pari all'80% della garanzia di primo grado rilasciata dal Confidi

6. Intermediari finanziari abilitati a presentare domanda al Fondo regionale in riassicurazione

L'impresa presenta, tramite un Confidi operante nelle Marche iscritto ai sensi degli artt. 106 (Confidi vigilati da Banca d'Italia) o 112, comma 1 (c.d. Confidi minori) del TUB, un'unica domanda di agevolazione a valere sul "Fondo Nuovo Credito per Investimenti e Liquidità" per ottenere un finanziamento bancario agevolato, riassicurato dal Fondo regionale di garanzia e accompagnato da contributi in conto interessi, in conto costo della garanzia e in conto investimenti a fondo perduto, nel rispetto del principio di trasmissione del vantaggio finanziario al destinatario finale, sotto forma di riduzione dei costi applicati dagli intermediari finanziari che fruiscono della riassicurazione del Fondo.

Per ottenere le agevolazioni, le operazioni di finanziamento e garanzia devono essere prima deliberate rispettivamente da Banche e Confidi di 1° grado.

I Confidi utilizzatori sono tenuti a chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dal soggetto Gestore per conto della Regione, il quale è pubblicato nella piattaforma www.creditofturomarche.it e resterà aperto per l'iscrizione dei Confidi di 1° grado per tutto il periodo di ammissibilità e di operatività del FNC-INV-LIQ. In sede di iscrizione all'elenco presso il Soggetto gestore, il Confidi deve presentare i propri fogli informativi, da cui si evinca a livello di prodotto (e con cui si possa dimostrare a livello di singola transazione in caso di controllo) una riduzione dell'onerosità rispetto a un'analoga operazione priva di una garanzia pubblica.

7. Caratteristiche del progetto di investimento e spese ammissibili

Con riferimento a ciascun progetto di investimento, il beneficiario può presentare un'unica domanda di agevolazione.

¹ Sono esclusi dal rimborso degli oneri applicati dal Confidi di I grado quelli recuperabili dalle imprese, come ad esempio le quote sociali e/o eventuali cauzione. Sono esclusi inoltre il costo della marca da bollo che l'impresa sostiene in fase di domanda di accesso al contributo ed il costo della riassicurazione da parte del Fondo di Garanzia per le MPPI L. 662/96.

Al momento della presentazione della domanda al Fondo, PMI e lavoratori autonomi devono aver ottenuto almeno la delibera di finanziamento da parte della Banca e la delibera di garanzia da parte di uno dei Confidi convenzionati.

Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie di 1° grado rilasciate dai Confidi convenzionati, su finanziamenti bancari a sostegno dei progetti di investimento realizzati in strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della regione Marche, che presentano le seguenti caratteristiche:

- importo ammissibile minimo del singolo progetto di investimento: € 40.000,00;
- importo ammissibile massimo del singolo progetto di investimento: € 200.000,00;

Il progetto di investimento agevolabile deve essere composto da:

- almeno un 60% come quota di investimento;
- al massimo un 40% come quota di circolante non necessariamente riconducibile alla realizzazione dell'investimento.

Al netto di eventuali ulteriori agevolazioni previste da misure estranee alla presente agevolazione, l'importo del finanziamento è ricompreso all'interno del seguente range di importo e durata:

- importo ammissibile minimo del singolo finanziamento: 36.000,00€
- importo ammissibile massimo del singolo finanziamento: 185.000,00€
- durata massima: 96 mesi, comprensiva di preammortamento massimo 12 mesi
- durata minima 36 mesi, comprensiva di preammortamento massimo di 12 mesi.

L'impresa, in sede di domanda, presenta il dettaglio delle voci di spesa nell'ambito di un Piano di Investimento che intende realizzare, come da modello messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

Oltre al piano di investimento andranno indicate analiticamente le esigenze di finanziamento del capitale circolante anche con riferimento ai dati consuntivi.

Per le imprese che si avvalgono del regime forfettario, per la valutazione dei dati consuntivi, è necessario l'invio della dichiarazione dei redditi, da cui desumere il valore dei costi associati all'attività di impresa per differenza, dopo l'applicazione del coefficiente di redditività alle diverse fonti positive, salvo che l'impresa presenti fatture di circolante a supporto della richiesta.

I progetti descritti nel Piano di investimento, supportati da idonea documentazione comprovante la relativa destinazione, devono riguardare beni nuovi di fabbrica con specifico riferimento ad almeno una delle seguenti voci di spesa:

1. costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture operative aziendali;
2. macchinari e attrezzature;
3. software, brevetti e servizi;
4. partecipazione a fiere e manifestazioni;
5. automezzi a basse emissioni per il trasporto via terra e via mare di merci strettamente funzionali all'attività aziendale (non sono ammissibili le spese per automezzi utilizzati per il solo trasporto di persone);
6. acquisto di scorte e altre esigenze di liquidità

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile in considerazione dell'eccezione prevista dall'art. 64, paragrafo 1.c.iii del Reg. UE n. 1060/2021.

Per l'ammissibilità della spesa si farà riferimento al DPR n. 66 del 10/03/2025, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027".

8. Regime di aiuto

L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese; nello specifico, per lo Strumento finanziario, l'elemento di aiuto dovrà essere calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010.

In alternativa al regime "de minimis" l'impresa può richiedere l'agevolazione ai sensi dell'art. 17 o 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3(2) del Regolamento n. 2831/2023, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione relativa al contributo a fondo perduto in c/investimenti sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Nel caso in cui tale decurtazione non risultasse sufficiente a rientrare nei suddetti massimali, si procederà con la riduzione del contributo in c/interessi e oneri intermediario finanziario. Solo qualora neanche quest'ulteriore riduzione fosse sufficiente, si procederà alla revoca dell'intera agevolazione.

Il sostegno pubblico concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 può essere cumulato:

- con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati applicabili;
- con aiuti 'de minimis' relativi agli stessi costi, nel rispetto dei massimali cumulativi consentiti;
- con altri aiuti di Stato concernenti costi ammissibili diversi e chiaramente identificabili.

Ai sensi dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Per sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari, in relazioni a quest'ultimi:

- 1) Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito ai mutuatari;
- 2) Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;
- 3) Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.

Le agevolazioni della misura in oggetto sono compatibili con i benefici previsti dalla Legge Sabatini e con altre misure di natura fiscale, nel rispetto delumulabilità e del divieto di doppio finanziamento

disciplinata dal presente articolo, purché le normative dei citati benefici consentano lo stesso trattamento. Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del TFUE.

9. Tipologia della procedura e istruttoria delle domande

La domanda per conto dell'impresa, è caricata dal Confidi convenzionato attraverso la piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it> previa richiesta delle credenziali di accesso alla piattaforma.

Il Confidi, al fine di richiedere l'agevolazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della MPMI (mediante la compilazione dell'Allegato 1 "Domanda di agevolazione" che verrà reso disponibile sulla piattaforma "Credito Futuro Marche" www.creditofuturomarche.it).

Per presentare domanda al Fondo le operazioni di investimento e liquidità devono essere già deliberate dalle Banche e dai Confidi di 1° grado.

Il Confidi nella fase di presentazione della domanda di agevolazione deve attenersi alle istruzioni di cui al Regolamento "FNC-INV-LIQ26".

Dopo che il finanziamento sottostante la domanda di agevolazione è stato deliberato positivamente sia dalla Banca che dal Confidi di 1° grado, quest'ultimo, utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma "Credito Futuro Marche", presenta la domanda di agevolazione caricando un file excel nel quale sono inserite tutte le informazioni richieste e l'elenco cumulativo delle posizioni per cui richiede l'agevolazione (e/o l'eventuale update del dato) e il cui tracciato standard è conforme a quello previsto dall'allegato denominato "Tracciato dati".

Il sistema provvederà per ogni flusso informatico caricato nella piattaforma a:

- a) Controllare automaticamente la validità del tracciato dati rispetto allo schema Excel standard fornito (Allegato "Tracciato dati"), producendo gli eventuali scarti;
- b) Popolare il database delle pratiche con i dati contenuti negli elenchi cumulativi caricati, assegnando un numero di protocollo univoco e progressivo a ciascuna domanda;

La graduatoria viene generata al momento del caricamento delle domande da parte del Confidi che coincide con la data di presentazione della domanda di riassicurazione al Fondo.

La piattaforma assegna automaticamente sia un numero di protocollo progressivo alle domande correttamente ricevute, sia un numero di posizione in graduatoria.

Alla ricezione della richiesta di agevolazione, il Confidi può visualizzare mediante la stessa il numero di posizione assegnato alla richiesta.

A seguito dell'avvenuta erogazione del finanziamento sottostante la domanda di agevolazione, il Confidi effettuerà un secondo caricamento sulla piattaforma indicando, per ogni posizione precedentemente caricata, i dati relativi all'erogazione.

Il Soggetto Gestore prende in esame le domande per cui sono stati caricati i dati relativi all'erogazione. Al raggiungimento del valore di agevolazioni equivalente al plafond indicato la paragrafo 2 la Regione adotta il decreto di chiusura della presentazione delle domande al Fondo e lo trasmette al Gestore per gli adempimenti conseguenti

10. Modalità di erogazione delle agevolazioni

La quota di accantonamento per il Fondo regionale in riassicurazione non viene erogata direttamente al destinatario finale, ma viene accantonata dal Soggetto Gestore, per onorare la copertura spettante ai Confidi di 1° grado in caso di escussione della propria garanzia.

Il contributo in conto interessi, l'abbuono sulle commissioni di garanzia e il contributo in conto investimenti a fondo perduto sono erogati direttamente dal Soggetto Gestore all'impresa (eventualmente anche tramite il Confidi di primo grado) in un'unica soluzione **al termine dell'investimento** stesso, previo esito positivo di accoglimento da parte del Soggetto Gestore e previa verifica della realizzazione del progetto.

In caso di realizzazione parziale del progetto iniziale, tali agevolazioni dovranno essere riparametrate rispetto al progetto presentato in fase di richiesta di accesso alla misura.

11. Soggetto Gestore

Le attività e le funzioni relative alla gestione dello strumento finanziario, è affidata al RTI "Credito Futuro Marche" composto da Uni.co., BNL SpA e Confidicoop Marche, individuato quale "Gestore". Il Gestore agisce nell'interesse esclusivo dell'Unione Europea e dell'Amministrazione, nonché a vantaggio esclusivo dei destinatari finali degli strumenti. Il Gestore ha in particolare l'obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i destinatari degli strumenti e con i Confidi convenzionati, in particolare nel caso in cui si trovi contemporaneamente nella condizione sia di supportare il richiedente nella predisposizione della domanda di accesso alle misure agevolative, che di valutare la domanda stessa in sede di concessione del sostegno. A tale fine, per una gestione imparziale e trasparente delle attività istruttorie, è prevista la separazione funzionale tra le due attività e l'anonimizzazione dell'identità del richiedente.

12. Sportello informativo

Il Soggetto gestore, al fine di fornire informazioni e assistenza, mette a disposizione dei richiedenti il servizio di Contact Center con:

- mail per Info: info@creditofuturomarche.it
- Numero Verde: 800-419-955
- Pec creditofuturomarche@legalmail.it